



Banca Cesare Ponti
PRIVATE BANKING

GRUPPO BANCA CARIGE

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA
CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993
SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

GR3

1/3

Condizioni valide da 22/05/2012

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni – Sede legale: Piazza Duomo 19 – 20121 Milano – Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P.948 Milano - Capitale Sociale euro 8.000.000,00 i.v. - Cod. Fisc., P. I e Iscr. Reg. Impr. MI n. 07051880966 - Internet: <http://www.bancaponti.it> – E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Iscritta all'Albo delle Banche, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) – email: internet.banking@bancaponti.it

Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 037 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

PEGNO

(garanzia ricevuta dalla Banca)

CARATTERISTICHE

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili, crediti o strumenti finanziari – il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (la Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con prelazione rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (cfr. D.lgs. n. 213/1998 e D.lgs. n. 58/1998 c.d. "Testo Unico della Finanza", Regolamento Congiunto Banca d'Italia e Consob del 22/02/2008 sulla "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione"). Il pegno su strumenti finanziari non dematerializzati o non in gestione accentrata, si costituisce mediante girata apposta sul titolo.

RISCHI

In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previste spese e commissioni connesse alla stipula del contratto, ma si applicano le condizioni economiche del rapporto sul quale è contabilizzato l'oggetto del pegno.
Cfr. per gli strumenti finanziari foglio informativo DC1.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

VALIDITÀ ED EFFICACIA - Il pegno si intende valido fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite e degli eventuali interessi e spese, fermo ed impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti, sia verso il debitore, sia verso tutti gli altri eventuali coobbligati in qualunque forma.

MODALITÀ DI ESCUSSIONE DEL PEGNO - In caso di inosservanza da parte del cliente di uno qualsiasi degli obblighi assunti ai sensi delle norme riportate nel presente documento, la Banca può far vendere, con preavviso di 5 giorni di calendario dato in qualsiasi forma scritta, i titoli, valori e/o crediti costituiti in pegno a mezzo intermediario abilitato. Ove siano stati costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, siano essi nominativi o al portatore, la Banca, nella sua qualità di creditore pignoratorio, è autorizzata, nel rispetto dei termini di preavviso sopraindicati, ad esercitare il diritto di riscatto sottoscrivendo la relativa domanda di rimborso. Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero la Banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate. Con il prezzo netto ricavato la Banca compensa ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse



ed ogni altro accessorio. Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore, la Banca, può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovute. Se i libretti al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore sono emessi da altra banca, la Banca, col preavviso di cui sopra, può esigere direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto; nel caso si tratti di libretti o titoli vincolati a termine, essa può esigere le somme depositate alla scadenza oppure anche durante il corso del vincolo, sempre che il rimborso anticipato sia consentito dalla banca emittente. Nel caso in cui siano costituiti in pegno crediti, il costituente si impegna a comunicare immediatamente alla Banca l'eventuale sorgere dei vincoli sopra detti nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito costituito in pegno e/o al rapporto che ad esso ha dato origine. E' facoltà della Banca consentire l'utilizzo del credito concesso solo dopo che sia alla stessa pervenuta dichiarazione di accettazione del pegno da parte del debitore ovvero sia stata a questo effettuata la notifica della costituzione. Ove siano state costituite in pegno somme risultanti a crediti di conti nominativi sia di emissione propria che di altre banche, la Banca può prelevare direttamente, senza necessità di preavviso o altra formalità, il relativo saldo per capitale ed interessi e rimborsarsi fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, dandone immediata comunicazione al costituente il pegno, ciò indipendentemente dal diritto alla compensazione spettante alla Banca relativamente ai conti di propria emissione. Qualora l'oggetto del pegno siano crediti diversi da quelli sopra indicati, la Banca ha diritto di riscuotere alla scadenza le somme relative accreditandole in un apposito conto soggetto a vincolo di pegno a proprio favore. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso od altra formalità, ha diritto di utilizzare il saldo di tale conto, per capitale od interessi, ad estinzione o decurtazione di quanto ad essa dovuto, dandone immediatamente comunicazione al costituente il pegno.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto – Piazza Duomo n. 19 – 20121 Milano; e.mail controllo.rischi@bancaPonti.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giurì Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio Reclami** della banca (ubicato in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle per le quali si richiede un danno fino a **€ 50.000** (prescindendo dall'importo dell'operazione).

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

2) CONCILIAZIONE



IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE, IL CUI REGOLAMENTO È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA. IL REGOLAMENTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
- b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

Cfr. foglio informativo DC1 per le clausole contrattuali relative al servizio di custodia ed amministrazione strumenti finanziari.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Strumenti finanziari: ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 58/1998, si intendono, tra gli altri:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.

Gestione accentrata: modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.

Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.

Prelazione: preferenza accordata ai titolari del diritto in questione di soddisfarsi sui beni costituiti in pegno rispetto agli altri creditori